

# Causa T-111/01 R

## Saxonia Edelmetalle GmbH contro Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Aiuti di Stato — Interesse ad agire — Urgenza»

Ordinanza del presidente del Tribunale 2 agosto 2001 . . . . . II-2338

### Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Potere di valutazione del giudice del procedimento sommario*  
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. *Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità del ricorso principale — Irrilevanza — Limiti*  
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Onere della prova*  
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno economico — Situazione che può mettere in pericolo l'esistenza della società richiedente — Valutazione con riguardo alla situazione del gruppo cui essa appartiene*  
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1. L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie (*fumus boni iuris*) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Tali presupposti sono cumulativi, talché una domanda di sospensione dell'esecuzione va respinta nel caso in cui manchi uno di essi. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, eventualmente, al confronto tra gli interessi in gioco.

analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 11 e 12)

Nell'ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di

2. Il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in via di principio, essere esaminato nell'ambito del procedimento sommario per evitare di pregiudicare il merito della causa. Cionondimeno, quando viene eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale, sul quale s'innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, è necessario accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di giudicare, a prima vista, sulla ricevibilità di un tale ricorso.

(v. punto 16)

3. Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. È quest'ultimo che è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura. Sebbene sia esatto che, per provare l'esistenza di un danno del genere, non è necessario richiedere che la sopravvenienza del medesimo sia dimostrata con certezza assoluta e che è sufficiente che detto danno sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, cionondimeno il richiedente rimane con l'onere di provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile.
4. Nell'ambito dell'esame di una domanda di sospensione dell'esecuzione da parte del giudice del procedimento sommario, un danno di natura economica non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile, dal momento che può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. In applicazione di questi principi una sospensione dell'esecuzione si giustificherebbe solo se risultasse evidente che, in mancanza di una misura del genere, il richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza. A tal riguardo, la valutazione della situazione di fatto del richiedente può essere effettuata prendendo in considerazione, in particolare, le caratteristiche del gruppo al quale esso si collega col suo azionariato.

(v. punti 21 e 22)

(v. punti 23, 24 e 27)